



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione per lo sviluppo

2011/0405(COD)

30.5.2012

EMENDAMENTI

6 - 22

Progetto di parere
Nirj Deva
(PE487.772v01-00)

Strumento europeo di vicinato

Proposta di regolamento
(COM(2011)0839 definitivo – C7-0492/2011 – 2011/0405(COD))

AM\902938IT.doc

PE489.619v01-00

IT

Unita nella diversità

IT

AM_Com_LegOpinion

Emendamento 6
Filip Kaczmarek

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione

(2) A norma dell'articolo 8 del trattato sull'Unione europea, l'Unione sviluppa con i paesi limitrofi relazioni privilegiate al fine di creare uno spazio di prosperità e buon vicinato fondato sui valori dell'Unione e caratterizzato da relazioni strette e pacifiche basate sulla cooperazione.

Emendamento

(2) A norma dell'articolo 8 del trattato sull'Unione europea, l'Unione sviluppa con i paesi limitrofi relazioni privilegiate al fine di creare uno spazio di prosperità e buon vicinato fondato sui valori dell'Unione, **come sancito dall'articolo 2 del trattato sull'Unione europea**, e caratterizzato da relazioni strette e pacifiche basate sulla cooperazione.

Or. en

Emendamento 7
Filip Kaczmarek

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione

(7) Dopo il varo della politica europea di vicinato e l'istituzione dello strumento europeo di vicinato e partenariato si sono verificati diversi sviluppi significativi, tra cui l'approfondimento delle relazioni con i partner, l'introduzione di iniziative regionali e i processi di transizione democratica nella regione, che hanno modificato nel 2011 la visione della politica europea di vicinato a seguito del suo riesame strategico globale. La nuova politica specifica gli obiettivi principali della cooperazione dell'Unione con i paesi del vicinato e fornisce maggiore sostegno ai partner impegnati a costruire società democratiche e ad attuare riforme, secondo i principi "more for more" (maggiori aiuti a

Emendamento

(7) Dopo il varo della politica europea di vicinato e l'istituzione dello strumento europeo di vicinato e partenariato si sono verificati diversi sviluppi significativi, **sollecitati di recente dalla Primavera araba**, tra cui l'approfondimento delle relazioni con i partner, l'introduzione di iniziative regionali e di processi di transizione democratica nella regione, che hanno modificato nel 2011 la visione della politica europea di vicinato a seguito del suo riesame strategico globale. La nuova politica specifica gli obiettivi principali della cooperazione dell'Unione con i paesi del vicinato e fornisce maggiore sostegno ai partner impegnati a costruire società democratiche e ad attuare riforme, secondo

fronte di un maggiore impegno) e "responsabilità reciproca".

i principi "more for more" (maggiori aiuti a fronte di un maggiore impegno) e "responsabilità reciproca".

Or. en

Emendamento 8 **Jean Roatta**

Proposta di regolamento **Considerando 7**

Testo della Commissione

(7) Dopo il varo della politica europea di vicinato e l'istituzione dello strumento europeo di vicinato e partenariato si sono verificati diversi sviluppi significativi, tra cui l'approfondimento delle relazioni con i partner, l'introduzione di iniziative regionali e i processi di transizione democratica nella regione, che hanno modificato nel 2011 la visione della politica europea di vicinato a seguito del suo riesame strategico globale. **La nuova politica specifica gli obiettivi principali della cooperazione dell'Unione con i paesi del vicinato e fornisce maggiore sostegno ai partner impegnati a costruire società democratiche e ad attuare riforme, secondo i principi "more for more" (maggiori aiuti a fronte di un maggiore impegno) e "responsabilità reciproca".**

Emendamento

(7) Dopo il varo della politica europea di vicinato e l'istituzione dello strumento europeo di vicinato e partenariato si sono verificati diversi sviluppi significativi, tra cui l'approfondimento delle relazioni con i partner, l'introduzione di iniziative regionali e di processi di transizione democratica nella regione, **soprattutto nei paesi della sponda meridionale del Mediterraneo in seguito agli eventi che nella primavera del 2011 hanno modificato la visione della politica europea di vicinato a seguito del suo riesame strategico globale. La politica specifica gli obiettivi principali che favoriscono la cooperazione e un maggiore sostegno ai partner impegnati a costruire una società più equa, più democratica e rispettosa dei diritti umani e delle libertà, secondo i principi "more for more" (maggiori aiuti a fronte di un maggiore impegno) e "responsabilità reciproca".**

Or. fr

Emendamento 9 **Jean Roatta**

Proposta di regolamento **Considerando 8 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(8 bis) La portata dello strumento dovrebbe favorire un approccio transfrontaliero e differenziato, onde favorire un'attuazione rapida ed efficace dei programmi nei paesi coinvolti nella politica europea di vicinato per promuovere lo sviluppo regionale e interregionale dei progetti, e favorire una politica di cooperazione decentrata.

Or. fr

Emendamento 10
Filip Kaczmarek

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19) Il volume dei finanziamenti necessari per il sostegno esterno dell'Unione europea è in aumento, ma la situazione economica e di bilancio dell'Unione limita le risorse disponibili a tal fine. La Commissione deve quindi cercare di utilizzare al meglio le risorse disponibili avvalendosi degli strumenti finanziari con un effetto leva, effetto che potrebbe essere amplificato consentendo di (ri)utilizzare i fondi investiti e generati dagli strumenti finanziari.

(19) Il volume dei finanziamenti necessari per il sostegno esterno dell'Unione europea è in aumento, ma la situazione economica e di bilancio dell'Unione limita le risorse disponibili a tal fine. La Commissione deve quindi cercare di utilizzare al meglio le risorse disponibili avvalendosi degli strumenti finanziari con un effetto leva, ***nonché di responsabilità e trasparenza maggiori soprattutto nel fornire sostegno di bilancio ai paesi terzi.*** Detto effetto potrebbe essere amplificato consentendo di (ri)utilizzare i fondi investiti e generati dagli strumenti finanziari.

Or. en

Emendamento 11
Filip Kaczmarek

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il sostegno concesso a norma del presente regolamento mira a promuovere una più intensa cooperazione politica e la progressiva integrazione economica tra l'Unione e i paesi partner e, in particolare, l'attuazione di accordi di partenariato e di cooperazione, di accordi di associazione o di altri accordi già esistenti o futuri e di piani d'azione congiunti.

Emendamento

1. Il sostegno concesso a norma del presente regolamento mira a promuovere una più intensa cooperazione politica **e sociale** e la progressiva integrazione economica tra l'Unione e i paesi partner e, in particolare, l'attuazione di accordi di partenariato e di cooperazione, di accordi di associazione o di altri accordi già esistenti o futuri e di piani d'azione congiunti

Or. en

Emendamento 12
Filip Kaczmarek

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

(d) favorire tutti gli aspetti dello sviluppo sostenibile e inclusivo e la riduzione della povertà, anche attraverso lo sviluppo del settore privato; promuovere la coesione economica, sociale e territoriale interna, lo sviluppo rurale, l'azione per il clima e la resilienza alle catastrofi;

Emendamento

(d) favorire tutti gli aspetti dello sviluppo sostenibile e inclusivo e la riduzione della povertà, anche attraverso lo sviluppo del settore privato, **dei partenariati pubblico-privato, la promozione della** coesione economica, sociale e territoriale interna, lo sviluppo rurale, l'azione per il clima e la resilienza alle catastrofi;

Or. en

Emendamento 13
Jean Roatta

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(d bis) promuovere, sviluppare e consolidare i valori di libertà, democrazia, rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, i principi di uguaglianza, Stato di diritto e buona governance, su cui si basa l'Unione, attraverso il dialogo e la cooperazione con i paesi terzi;

Or. fr

Emendamento 14
Filip Kaczmarek

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(e) promuovere le misure per la creazione di fiducia ed le altre misure a favore della sicurezza e della prevenzione/risoluzione dei conflitti;

(e) promuovere ***attivamente*** le misure per la creazione di fiducia e le altre misure a favore della sicurezza e della prevenzione/risoluzione dei conflitti, ***in particolare dei conflitti congelati;***

Or. en

Emendamento 15
Jean Roatta

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(e bis) promuovere lo sviluppo delle energie rinnovabili (eolica, idraulica, solare, fotovoltaica) e impedire il riscaldamento climatico per conseguire gli obiettivi della strategia UE 2020 in materia di sviluppo delle interconnessioni e delle reti energetiche, come l'effettiva

Emendamento 16
Filip Kaczmarek

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Per valutare il conseguimento di questi obiettivi si utilizzeranno in particolare le relazioni periodiche dell'UE sull'attuazione della politica e, per il paragrafo 2, lettere a, d) e e), gli indicatori pertinenti stabiliti dalle organizzazioni internazionali e da altri organismi competenti; per il paragrafo 2, lettere b), c) e d), l'adozione del quadro normativo dell'UE da parte dei paesi partner, ove pertinente; per il paragrafo 2, lettere c) e f), il numero degli accordi e delle azioni di cooperazione pertinenti. Gli indicatori comprenderanno, fra l'altro, elezioni *democratiche* adeguatamente *monitorate*, livello di corruzione, flussi commerciali e indicatori per misurare le disparità economiche interne, compresi i tassi di occupazione.

Emendamento

3. Per valutare il conseguimento di questi obiettivi si utilizzeranno in particolare le relazioni periodiche dell'UE sull'attuazione della politica e, per il paragrafo 2, lettere a), d) ed e), gli indicatori pertinenti stabiliti dalle organizzazioni internazionali e da altri organismi competenti; per il paragrafo 2, lettere b), c) e d), l'adozione del quadro normativo dell'UE da parte dei paesi partner, ove pertinente; per il paragrafo 2, lettere c) ed f), il numero degli accordi e delle azioni di cooperazione pertinenti. Gli indicatori comprenderanno, fra l'altro, elezioni *e processi democratici* adeguatamente *monitorati, compreso lo sviluppo di partiti politici democratici e la garanzia dei diritti politici per i candidati che si presentano alle elezioni*, livello di corruzione, flussi commerciali e indicatori per misurare le disparità economiche interne, compresi i tassi di occupazione.

Emendamento 17
Jean Roatta

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli accordi di partenariato e di cooperazione, gli accordi di associazione e gli altri accordi esistenti o futuri che instaurano relazioni con i paesi partner, nonché le pertinenti comunicazioni, conclusioni del Consiglio e risoluzioni del Parlamento europeo *e* le pertinenti conclusioni delle riunioni ministeriali con i paesi partner costituiscono il quadro strategico generale ai fini della programmazione e dell'attuazione del sostegno fornito dall'UE a norma del presente regolamento.

Emendamento

1. Gli accordi di partenariato e di cooperazione, gli accordi di associazione e gli altri accordi esistenti o futuri che instaurano relazioni con i paesi partner, nonché le pertinenti comunicazioni, conclusioni del Consiglio, risoluzioni del Parlamento europeo, ***dell'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo e dell'Assemblea regionale e locale euromediterranea, nonché*** le pertinenti conclusioni delle riunioni ministeriali con i paesi partner costituiscono il quadro strategico generale ai fini della programmazione e dell'attuazione del sostegno fornito dall'UE a norma del presente regolamento.

Or. fr

Emendamento 18
Filip Kaczmarek

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La forma e l'entità del sostegno fornito dall'Unione a ciascun paese partner a norma del presente regolamento differiscono a seconda dell'impegno del paese partner nei confronti delle riforme e dei suoi progressi nell'attuazione delle riforme stesse. Questa differenziazione tiene conto del grado di ambizione del partenariato del paese con l'Unione, dei suoi progressi nella costruzione di una democrazia radicata e sostenibile e nella realizzazione degli obiettivi concordati in materia di riforme, delle esigenze e capacità del paese e dell'impatto potenziale del sostegno dell'Unione.

Emendamento

1. La forma e l'entità del sostegno fornito dall'Unione a ciascun paese partner a norma del presente regolamento differiscono a seconda dell'impegno del paese partner nei confronti delle riforme e dei suoi progressi nell'attuazione delle riforme stesse, ***a condizione che la ripartizione dei fondi tra l'Unione per il Mediterraneo e il partenariato orientale non ostacoli il conseguimento degli obiettivi di ciascuno dei due progetti e non avvenga in modo da favorirne uno a scapito dell'altro.*** Questa differenziazione tiene conto del grado di ambizione del partenariato del paese con l'Unione, dei suoi progressi nella costruzione di una

democrazia radicata e sostenibile e nella realizzazione degli obiettivi concordati in materia di riforme, delle esigenze e capacità del paese e dell'impatto potenziale del sostegno dell'Unione.

Or. en

Emendamento 19
Filip Kaczmarek

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. In linea di massima, il sostegno fornito dall'Unione a norma del presente regolamento è definito in partenariato con i beneficiari. Il partenariato coinvolge, ove opportuno, autorità nazionali, regionali e locali, enti regionali e locali, altre parti interessate, la società civile, le parti sociali e altri soggetti non statali nella preparazione, nell'attuazione e nel monitoraggio del sostegno dell'Unione.

Emendamento

2. In linea di massima, il sostegno fornito dall'Unione a norma del presente regolamento è definito in partenariato con i beneficiari. Il partenariato coinvolge, ove opportuno, autorità nazionali, regionali e locali, enti regionali e locali, altre parti interessate, la società civile, le parti sociali e altri soggetti non statali nella preparazione, nell'attuazione e nel monitoraggio del sostegno dell'Unione, ***al fine di garantire la loro titolarità sui progetti interessati.***

Or. en

Emendamento 20
Birgit Schnieber-Jastram

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Nell'attuazione del presente regolamento è garantita la coerenza con gli altri ambiti dell'azione esterna dell'Unione e con le altre sue politiche pertinenti. A tal fine, le misure finanziate ai sensi del presente

Emendamento

1. Nell'attuazione del presente regolamento è garantita la coerenza con gli altri ambiti dell'azione esterna dell'Unione e con le altre sue politiche pertinenti. A tal fine, le misure finanziate ai sensi del presente

regolamento, comprese quelle gestite dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), si basano sui documenti strategici sulla cooperazione di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché sugli interessi, sulle priorità politiche e sulle strategie specifiche dell'Unione. Tali misure rispettano gli impegni assunti a norma degli accordi multilaterali e delle convenzioni internazionali di cui l'Unione e i paesi partner fanno parte.

regolamento, comprese quelle gestite dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), si basano sui documenti strategici sulla cooperazione di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché sugli interessi, sulle priorità politiche e sulle strategie specifiche dell'Unione. Tali misure rispettano gli impegni assunti a norma degli accordi multilaterali e delle convenzioni internazionali di cui l'Unione e i paesi partner fanno parte, ***nonché gli obblighi relativi alla coerenza delle politiche per lo sviluppo, come sancito dall'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.***

Or. en

Emendamento 21 **Filip Kaczmarek**

Proposta di regolamento **Articolo 5 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. Nell'attuazione del presente regolamento è garantita la coerenza con gli altri ambiti dell'azione esterna dell'Unione e con le altre sue politiche pertinenti. A tal fine, le misure finanziate ai sensi del presente regolamento, comprese quelle gestite dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), si basano sui documenti strategici sulla cooperazione di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché sugli interessi, sulle priorità politiche e sulle strategie specifiche dell'Unione. Tali misure rispettano gli impegni assunti a norma degli accordi multilaterali e delle convenzioni internazionali di cui l'Unione e i paesi partner fanno parte.

Emendamento

1. Nell'attuazione del presente regolamento è garantita la coerenza con gli altri ambiti dell'azione esterna dell'Unione e con le altre sue politiche pertinenti, ***come sancito dall'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in merito alla coerenza della politica per lo sviluppo.*** A tal fine, le misure finanziate ai sensi del presente regolamento, comprese quelle gestite dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), si basano sui documenti strategici sulla cooperazione di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché sugli interessi, sulle priorità politiche e sulle strategie specifiche dell'Unione. Tali misure rispettano gli impegni assunti a norma degli accordi multilaterali e delle convenzioni internazionali di cui l'Unione e i paesi partner fanno parte.

Emendamento 22
Filip Kaczmarek

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 9

Testo della Commissione

9. Nel caso di crisi o minacce per la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani e le libertà fondamentali, o di catastrofi naturali o causate dall'uomo, si può procedere ad una revisione ad hoc dei documenti di programmazione. Questo riesame di emergenza garantisce che sia mantenuta la coerenza tra il sostegno fornito dall'Unione a norma del presente regolamento e quello fornito a titolo di altri strumenti finanziari. Un riesame di emergenza può portare all'adozione di documenti di programmazione riveduti. In questo caso, la Commissione trasmette, per informazione, i documenti di programmazione riveduti al Parlamento europeo e al Consiglio entro un mese dall'adozione.

Emendamento

9. Nel caso di crisi o minacce per la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani e le libertà fondamentali, o di catastrofi naturali o causate dall'uomo, si può procedere ad una revisione ad hoc dei documenti di programmazione. Questo riesame di emergenza garantisce che sia mantenuta la coerenza tra il sostegno fornito dall'Unione a norma del presente regolamento e quello fornito a titolo di altri strumenti finanziari, ***quali lo strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani (EIDHR) o il Fondo europeo per la democrazia***. Un riesame di emergenza può portare all'adozione di documenti di programmazione riveduti. In questo caso, la Commissione trasmette, per informazione, i documenti di programmazione riveduti al Parlamento europeo e al Consiglio entro un mese dall'adozione.